

---

**“PIR Alternativi”  
Come sceglierli e come gestirli**

**23 marzo 2022**

**Avv. Marco Sandoli**

## **PIR Alternativi - Introduzione**

---

- ❑ Il c.d. Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto, accanto al regime ordinario dei c.d. piani individuali di risparmio («**PIR**», introdotti dalla legge di stabilità per il 2017, L. 232/2016), un regime ulteriore avente ad oggetto i c.d. «**PIR Alternativi**» i quali presentano un ambito oggettivo di applicazione più ampio
- ❑ Chiarimenti dell'Agazia delle Entrate: Circolare n. 3/2018 Circolare n. 19/2021
- ❑ I PIR Alternativi garantiscono **esenzione**:
  - a) su redditi di capitale (ie, **dividendi, proventi OICR** salvo eccezioni)
  - b) su redditi diversi (ie, **capital gain**, escluse partecipazioni qualificate)
  - c) su **imposta di successione**
- ❑ I PIR Alternativi presuppongono l'apertura di un **rapporto stabile** con un intermediario finanziario (Fiduciaria) che applicare il regime fiscale del c.d. **risparmio amministrato** (ie, applicazione delle imposte a titolo definitivo da parte dell'intermediario)
- ❑ Il PIR deve rispettare: (i) vincoli di composizione, (ii) vincoli di concentrazione, (iii) periodo di possesso minimo degli strumenti (*holding period*)

## ***Chi può istituire un PIR Alternativo fai-da-te***

---

- ❑ **Persone fisiche** (oltre a Casse di Previdenza e Fondi Pensione), operanti non nell'esercizio di impresa, residenti in Italia.

Novità Legge Bilancio 2022: possibilità di aprire più di un PIR Alternativo per persona anche con diversi intermediari e possibilità di cointestazione

- ❑ **Soggetti Esclusi**: imprenditori individuali (in relazione agli investimenti compiuti in regime d'impresa), nonché le società, gli enti e le associazioni di ogni tipo

## **Regole generali fai-da-te**

---

- ❑ Possono essere detenuti solo strumenti finanziari i cui proventi sono **tassati a titolo definitivo** (ritenuta alla fonte/imposta sostitutiva)



Es. NO finanziamenti soci

- ❑ **NO strumenti** emessi da soggetti residenti in **Stati non white list**
- ❑ **NO partecipazioni qualificate** (>2% quotate > 20% non quotate). A tal fine si conteggiano anche le quote/azioni detenute da familiari ex art. 5 TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e da società controllate
- ❑ **Plafond:**
  - Persone fisiche: Investimento **annuo massimo euro 300.000** fino ad un **massimo di euro 1.500.000**
  - Casse di Previdenza e Fondi Pensione: nei limiti del **10% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente

## ***Limiti di composizione del portafoglio***

---

### **□ Limiti di composizione del portafoglio PIR**

- 1) Almeno il 70%** deve essere investito in investimenti c.d. qualificati (c.d. «**quota obbligatoria**»)
- 2) Non più del 30%** può essere investita in investimenti non qualificati e/o liquidità (c.d. «**quota libera**»)

### **□ Investimenti qualificati:**

- 1) strumenti finanziari (quotati e non) emessi da **imprese residenti** in Italia, **Stati UE o SEE purché abbiano stabile organizzazione in Italia**, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa italiana (es. AIM, molti titoli quotati sul segmento Star) o indici equivalenti di mercati regolamentati
- 2) prestiti erogati alle predette imprese o crediti delle stesse solo se tassati a titolo definitivo (NO finanziamenti soci)
- 3) OICR PIR compliant (quelli che in base al regolamento rispettano i vincoli di investimento, ivi compreso il divieto di investimento in Paesi non collaborativi, e di concentrazione previsti dalla normativa PIR)

## ***Esempi di investimenti qualificati (c.d. «quota obbligatoria»)***

---

- azioni di s.p.a.
- quote di tutte le s.r.l. (sottoscritte o meno tramite piattaforme di *equity crowdfunding*)
- i c.d. mini-bond quotati e non (emessi da società qualificate ai fini PIR)
- le società quotate sull'AIM
- molte delle società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana
- finanziamenti tramite piattaforme di *peer to peer lending* (a condizione che la piattaforma applichi la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta)
- investimenti nel capitale di società immobiliari residenti in Italia, sottoscritto o meno tramite piattaforme di *crowdfunding*
- *Asset Backed Securities* (ABS) emesse da veicoli di cartolarizzazione di crediti di imprese residenti in Italia, Stati UE o SEE, purché abbiano stabile organizzazione in Italia
- OICR chiusi o aperti PIR compliant

## ***Esempi investimenti non qualificati (c.d. «quota libera»)***

---

- gli strumenti emessi da società extra-UE inclusi nella c.d. *white list* (ad esempio, emittenti UK e USA)
- le società UE senza stabile organizzazione in Italia
- i titoli di Stato italiani e stranieri
- liquidità (conti deposito, certificati di deposito e conti correnti)
- quote di OICR non PIR *compliant* solo se soggette a tassazione a titolo definitivo (ad esempio, ETF armonizzati e FIA UE non armonizzati ma vigilati)

## ***Investimenti tramite veicoli (1/2)***

---


- ❑ E' possibile includere nel PIR anche strumenti qualificati detenuti **indirettamente** tramite veicoli societari
- ❑ Si dovrebbe trattare di una facoltà e non di un obbligo
- ❑ Deve trattarsi di società italiana o Stato UE/SEE *white list* (es. Lussemburgo) che possieda solo investimenti «qualificati» o «non qualificati» (es. NO se il veicolo ha erogato un finanziamento soci)
- ❑ Ciò che è incluso nel PIR è l'investimento detenuto dal veicolo. Dunque, il rispetto dei vincoli di composizione (i.e. 70 per cento di quota obbligatoria e 30 per cento di quota libera) e del limite di concentrazione (20 per cento) deve essere effettuata non in capo al veicolo bensì in capo al titolare del PIR che detiene il veicolo, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo in base alla quota di partecipazione al veicolo societario

## ***Investimenti tramite veicoli (2/2)***


---

- ❑ La Fiduciaria deve monitorare su base giornaliera l'*holding period* sulla quota del veicolo e i vincoli di composizione e concentrazione sugli investimenti detenuti dal titolare del PIR tramite il veicolo secondo un approccio *look-through*
- ❑ Il veicolo è soggetto a tassazione in via ordinaria, mentre l'esenzione si applica in capo al titolare del PIR sui proventi distribuiti dal veicolo. I proventi incassati dal veicolo se da questo reinvestiti non erodono il *plafond* del titolare del PIR, dunque effetto leva

## Esempi veicoli societari




La quota non può essere inserita nel PIR in quanto ha natura qualificata (>20%)



Può essere inserito nel PIR l'investimento indiretto in OpCo srl in quanto pari al 3% (30% x 10% grazie all'effetto demoltiplicativo), dunque non si tratta di una partecipazione qualificata

I dividendi sono tassati ordinariamente in capo alla SPV (1,2%) e la successiva distribuzione è esente in capo a titolare del PIR se anche ex post è verificato l'holding period



Tipica struttura club deal e crowdfunding

L'investitore dovrebbe poter inserire nel PIR la quota dell'SPV in luogo di OpCo

## Regole di funzionamento fai-da-te (1/2)

---

### □ Limite di concentrazione

- Il limite di concentrazione sul singolo *asset* (qualificato e non qualificato) non può superare il 20 per cento del totale PIR. Calcolo sulla base del costo storico
- Per l'investimento in OICR PIR *compliant* può superare il 20% e arrivare anche al 100%
- Il totale liquidità non può superare il 30% ma il totale investito in C/C o depositi (compresi certificati di deposito) non può superare il 20% per ciascuna categoria

### □ Holding period

Per beneficiare del regime di esenzione è necessario che lo strumento che genera il reddito sia posseduto per almeno 5 anni (c.d. *holding period*)

- I **proventi distribuiti** (dividendi/interessi) prima del decorso dell'*holding period* beneficiano subito del regime di esenzione. Se poi lo strumento è ceduto prima dell'*holding period* è previsto il recupero a tassazione (c.d. *recapture*).
- Se lo strumento è **ceduto prima dell'*holding period***, la plusvalenza è tassata ordinariamente (regime amministrato) salvo il reinvestimento entro 90 giorni. In tal caso il periodo di possesso dello strumento venduto si somma a quello del nuovo strumento fino a raggiungere i 5 anni
- Se lo strumento ceduto è «qualificato» per mantenere il regime di esenzione si deve reinvestire in uno strumento «qualificato», se «non qualificato» il reinvestimento è libero

## ***Regole di funzionamento fai-da-te (2/2)***

---

- ❑ I limiti di composizione, concentrazione, e di liquidità devono essere rispettati per **almeno 2/3 dell'anno solare** (ovvero della frazione di anno solare intercorrente tra la data di apertura del PIR e la fine dell'anno). Se si apre il PIR il 1 gennaio, si hanno a disposizione 4 mesi per rispettare i limiti
- ❑ La verifica sulla composizione del portafoglio avviene sulla base del valore di ingresso nel PIR (acquisto/apporto)
- ❑ La Fiduciaria è responsabile per la qualificazione dello strumento (quota obbligatoria o quota libera) e per il monitoraggio quotidiano dei limiti di composizione e concentrazione
- ❑ Il mancato rispetto dei limiti di composizione, concentrazione, di liquidità comportano la decadenza e la chiusura del PIR. E' possibile riaprirne uno nuovo.  *Holding period* decorre ex novo

## ***Modalità di costituzione del PIR fai-da-te***

---

- ❑ Il PIR può essere costituito:
  - ❑ Tramite **apporto di denaro**. Tenuto conto dei vincoli di detenzione della liquidità, è opportuno apportare il denaro solo nel momento in cui deve essere realizzato l'investimento
  - ❑ Tramite **apporto di strumenti già detenuti**
- ❑ **L'apporto** di strumenti è un evento **fiscalmente realizzativo** e soggetto ad imposta sostitutiva del 26% (art. 6 d.lgs. n. 461/1997) da parte della Fiduciaria
- ❑ Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 461/1997, il cliente indica alla Fiduciaria le informazioni rilevanti (costo fiscale e *fair market value* dello strumento), fornendo la relativa documentazione probatoria (es. perizia), ovvero in alternativa rilascia apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

## ***PIR e start-up/PMI innovative***

---

- ❑ **Possibilità di cumulare l'esenzione sui PIR con la detrazione (30% o 50%)** per investimenti in start-up e PMI innovative. L'apporto di una start-up/PMI innovativa prima di tre anni non è causa di decadenza e dunque non determina l'obbligo di restituire il credito d'imposta fruito
- ❑ **Credito d'imposta** pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli «investimenti qualificati» realizzati entro il 31.12.2022 a condizione che siano detenuti per almeno 5 anni, per un **massimo del 10 per cento** dell'intera somma investita in «investimenti qualificati» fino al momento in cui è realizzata la minusvalenza, dunque anche somme investite dal 2023. Il credito d'imposta si utilizza in 15 quote annuali nel modello di dichiarazione o tramite F24. Nel caso di decesso le quote residue non si trasferiscono all'erede
- ❑ Per start-up/PMI innovative, l'investimento realizzato tramite PIR genera sicuramente un credito d'imposta del 30%-50%. Se poi l'exit genera una plusvalenza questa è esente, se si genera una minusvalenza è possibile recuperarla in 15 anni

## ***OICR PIR Compliant***

---

- ❑ La natura di OICR PIR Compliant si verifica in base al regolamento
- ❑ Si considera strumento «qualificato» (c.d. quota obbligatoria)
- ❑ Il limite di concentrazione si considera rispettato
- ❑  *Holding period* decorre dalla data di assegnazione delle quote indipendentemente dal momento di effettuazione dei richiami
- ❑ Eventuali distribuzioni avvenute nel periodo di investimento, ancorché  *l'holding period*  non sia ancora maturato, beneficiano del regime di esenzione
- ❑ Nei fondi a richiamo, ai fini del  *plafond*  annuo e complessivo rileva non il  *commitment* , bensì l'importo effettivamente versato con possibilità di  *carry-forward*

## Esempi portafogli PIR FAI-DA-TE

Asset allocation (*)	
Ammontare PIR	100,000
Investimenti qualificati (=>70%)	70,000
Quota libera (=<30%)	30,000
Limite liquidità (30%)	30,000
Limite concentrazione (20%)	20,000

(\*) Da rispettare per almeno 2/3 dell'anno

Portafoglio PIR compliant n. 3		%
Quota start-up innovativa A	20,000	20%
Quota start-up innovativa B	20,000	20%
Quota start-up innovativa C	20,000	20%
Quota start-up innovativa D	20,000	20%
<i>Totale "investimenti qualificati"</i>	80,000	80%
Liquidità	20,000	20%
<i>Totale asset "quota libera"</i>	20,000	20%
<b>Totale PIR</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>

Portafoglio PIR compliant n. 1		%
OICR PIR compliant	100,000	100% (**)
<i>Totale "investimenti qualificati"</i>	100,000	100%

Portafoglio PIR compliant n. 2		%
OICR PIR compliant	60,000	60% (**)
Quota start-up innovativa A	20,000	20%
<i>Totale "investimenti qualificati"</i>	80,000	80%
Liquidità	20,000	20%
<i>Totale asset "quota libera"</i>	20,000	100%
<b>Totale PIR</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>

(\*\*) Il limite di concentrazione si considera rispettato

Portafoglio PIR compliant n. 4		%
Mini-bond società italiana X	20,000	20%
Azione società italiana Y (AIM)	20,000	20%
Quota start-up innovativa Z	20,000	20%
Quota start-up innovativa W	10,000	10%
<i>Totale "investimenti qualificati"</i>	70,000	70%
Liquidità	10,000	10%
Titolo di Stato (es. BTP)	10,000	10%
Altro asset "non qualificato"	10,000	10%
<i>Totale asset "quota libera"</i>	30,000	30%
<b>Totale PIR</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Avv. Marco Sandoli  
Via T. Grossi 2  
20121 Milano  
02.762131  
[m.sandoli@ditanno.it](mailto:m.sandoli@ditanno.it)